

**n. 3/2022 Liquidazione del patrimonio**



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**Terza Sezione Civile**

Il Giudice Designato, dr.ssa Elisabetta Bernardel,

vista l'istanza dei ricorrenti:

**MEROLA ANIELLO** (c.f. MRLNLL80B24E791X), nato a Maddaloni il 24.2.1980, e **ZIZZO ELEONORA** (c.f. ZZZLNR81C60G273U), nata a Palermo il 20.3.1981, entrambi residenti in Maddaloni alla Via Feudo n. 62, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Santa Maria Capua Vetere, alla Trav. Via Mario Fiore n. 17, nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14 *ter* e segg. legge n. 3/2012; esaminata la documentazione e lette le memorie depositate il 14.7.2022 a seguito di decreto interlocutorio del 8.7.2022;

rilevato che l'istanza rappresenta l'esistenza di un monte debitorio pari ad euro € 379.796,38 (come indicato nella relazione dell'OCC);

rilevato che nel ricorso Merola Aniello ha dichiarato (come attestato dall'OCC) di essere titolare del solo reddito da lavoro dipendente determinato in € 1.857,00 netti mensili, tuttavia ridotto, in quanto gravato dalla cessione del quinto a favore di Banca Compass e dalla rata di mutuo fondiario stipulato con Intesa San Paolo, già portato a sofferenza, mentre Zizzo Eleonora, inoccupata;

rilevato che, nella relazione dell'OCC, viene indicato quale prezzo presumibile di vendita del bene immobile di proprietà di Dello Stritto l'importo di € 283.000,00 con prognosi di vendita entro il primo anno dall'omologa;

considerato inoltre che, sebbene l'immobile in oggetto, sito in Maddaloni (CE), alla via Feudo n. 62, identificato al NCEU del Comune di Maddaloni, al Foglio 13, Mappale 5504, sub 2, consistenza 8,5 vani, Rendita catastale € 1207,22, sia oggetto di procedura esecutiva presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere r.g. n. 122/2021, nella quale il bene è stato stimato € 283.000,00;



considerato che il Merola ha dichiarato di essere titolare di un'autovettura Nissan Quashai tg FF387ZV immatricolata nel 2017 del valore di € 4.000,00, della quale ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione in quanto di scarso valore e comunque necessaria per recarsi a lavoro;

ritenuta congrua la somma di euro 517,00 per il primo anno, ovvero sino al 30.6.2023, o comunque sino alla vendita dell'immobile, in considerazione delle spese mensili da sostenersi da parte del ricorrente, quantificate in euro 1.340,00 ; somma poi ridotta ad € 67,00, a seguito della vendita dell'immobile, considerata la necessità di locare un alloggio, in considerazione dell'aumento delle spese mensili da sostenersi da parte del ricorrente, quantificate in euro 1.790,00 in ragione della necessità di locare un'abitazione con canone stimato in € 450,00 (cfr. pag. 2 della integrazione relazione dell'OCC);

considerato che risulta apprendibile alla procedura la somma indicata dal ricorrente, tenuto conto che la residua somma dello stipendio disponibile per il debitore risulta sufficiente al mantenimento a norma dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b) L. n. 3/2012 con riguardo alle spese indicate dal ricorrente e al fatto che lo stesso provvede al mantenimento dell'intero nucleo familiare;

ritenuto inoltre di escludere dalla liquidazione di tutti i beni, il veicolo Nissan Quashai FF387ZV immatricolata nel 2017 del valore di € 4.000,00 in quanto necessario alle esigenze lavorative ed in ragione dello scarso valore dello stesso;

considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione – anche per effetto della integrazione prodotta- appare completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, come attestato dall'OCC;

a seguito dell'integrazione richiesta, la relazione dell'OCC contiene la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14 ter comma 3 lett. a) b) c) d); non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come attestato dall'OCC;

ritenuto che ogni altra circostanza evidenziata dall'OCC possa essere valutata in sede di procedura di esdebitazione;  
visto l'art.14 *quinquies* legge cit.;

**p.q.m.**

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies L. n. 3/2012 a carico di **Merola Aniello** (c.f. MRLNLL80B24E791X) , nato a Maddaloni il



24.2.1980, e **Zizzo Eleonora** (c.f. ZZZLNR81C60G273U), nata a Palermo il 20.3.1981, con esclusione del solo bene mobile, autovettura Nissan Quashai tg FF387ZV;

2) nomina liquidatore il Dr. Antonio Di Sette, già OCC;

3) dispone che il liquidatore:

-proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3/2012;

4) fissa a norma dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) il limite di quanto occorre al mantenimento del ricorrente in una somma pari a quella indicata in ricorso e di cui alla parte motiva del presente provvedimento ed esclude tale somma dalla liquidazione mandando il liquidatore di relazionare immediatamente al giudice in caso di modifiche della situazione patrimoniale del ricorrente o inadempimenti;

5) dispone che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L. n. 3/2012 diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

6) dispone altresì la sospensione per la durata della procedura di liquidazione del patrimonio delle cessioni del quinto gravanti sullo stipendio della ricorrente;

7) ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e al liquidatore l'esecuzione di ogni conseguente formalità;

8) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati con inserimento sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previo oscuramento dei dati sensibili contenuti nella proposta, nel ricorso e nel presente decreto (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale del ricorrente o dei suoi familiari, nominativi dei figli se minorenni); e che detti dati restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della procedura, onerando l'OCC di procedere alla loro cancellazione e/o distruzione successivamente alla chiusura od estinzione della procedura ;

9) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore con le prassi d'uso.



Santa Maria Capua Vetere, 26.7.2022

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

